



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**Seduta del 21 novembre 2011 n. 140**

**OGGETTO: Università degli studi "G. D'Annunzio Chieti-Pescara". Convenzione di tirocinio presso l'Eas n. 28 di Ortona ai sensi dell'art. 4, D.M. n. 142 – 25.03.1998.**

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **18,20** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Ing. Nicola FRATINO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. LUCIO CIERI
2. Sig. MARIO PAOLUCCI
3. Sig. ROCCO RANALLI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo Radoccia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Università degli studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara chiede la disponibilità ad ospitare tirocinanti dei Corsi di laurea attivati dalla Facoltà di Scienze della Formazione presso la struttura dell'Ente;

Considerato che, per poter adire alla richiesta medesima, si rende necessario stipulare apposita convenzione di formazione, dalla quale si evincano i compiti del soggetto proponente e del soggetto ospitante;

Vista la proposta di convenzione, allegata al presente atto e facente parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno procedere alla stipula della convenzione , al fine di ospitare tirocinanti nella struttura dell'Ente di Ambito Sociale del Comune di Ortona;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 4° Settore Demografico “ Servizi demografici, assistenziali, educativi, culturali e tempo libero” espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D Lgs. 18.8.2000, n. 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

### **DELIBERA**

1 – Approvare lo schema di convenzione di Tirocinio , dando mandato al Dirigente del settore IV – nell'ambito delle competenze di cui al DPR 267/2000 – di provvedere alla redazione e firma;

2 – La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di approvazione e si intende tacitamente rinnovata; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO  
GENERALE  
F.to A. RADOCCIA**

**IL PRESIDENTE  
F.to N. FRATINO**

**L' ASSESSORE ANZIANO  
F.to M. PAOLUCCI**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 25 novembre 2011

**IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to A. RADOCCIA**

---

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 25 novembre 2011

**IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to A. RADOCCIA**



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
CHIETI - PESCARA

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

**CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

Art.4 ,del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)

TRA

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA**, con sede legale in via dei Vestini, Chieti, codice fiscale n. 93002750698, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Franco Cuccurullo, e per delega dal Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Prof. Gaetano Bonetta

E

.....con sede legale in.....via.....città-cap.....  
codice fiscale....., d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",  
rappresentata dal Sig....., nato a .....il .....

PREMESSO

- 1) che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- 2) che in materia di tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della legge 189/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1: Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna:

- a) ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196, .....si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero max. ....di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della Legge 196/97;

- b) a designare un responsabile dell'organizzazione incaricato di seguire e di certificare i risultati del tirocinio;
- c) a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro;
- d) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

#### Articolo 2: Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento;

il soggetto promotore designa un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo il cui compito è di verificare l'attività formativa.

#### Articolo 3: Modalità e contenuto degli stage

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

La durata dei tirocini varia da un mese a sei mesi ed è concordata nello specifico dai tutor su proposta dell'organizzazione e comunque non superiore ai 12 mesi fatta eccezione per i soggetti portatori di handicap per i quali l'articolo 7 del decreto ministeriale 142/1998 pone un limite massimo di 24 mesi.

Le date di inizio e termine, nonché i tempi di presenza nel soggetto ospitante sono fissate di comune accordo tra il tutor aziendale ed il tutor universitario.

Articolo 4: Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.


In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente al tirocinante avvisando il soggetto promotore.

Articolo 5: Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione e si intende tacitamente rinnovata; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza.

....., li .....

(firma per il soggetto promotore)  
Il Preside della Facoltà .....



(firma per il soggetto ospitante )  
.....